



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO



*Istituto Comprensivo Statale*  
*"Frosinone 3"*



*Se vuoi vincere, corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme.*



Sede Legale: Via Fosse Ardeatine, 14 – 03100 Frosinone  
Tel.: 0775/2656845-6846-6847-6850-6849-6852-6853-6856  
C. M. FRIC86000R – C. F. 92064510602  
e-mail: [fric86000r@istruzione.it](mailto:fric86000r@istruzione.it) – [fric86000r@pec.istruzione.it](mailto:fric86000r@pec.istruzione.it)  
[www.comprensivofrosinone3.edu.it](http://www.comprensivofrosinone3.edu.it)



Prot. e data vedi segnatura

**Circolare n. 265/2025 – 26**

**AI GENITORI, ALUNNI E DOCENTI**

- Scuola primaria
- S.S.I.G. "Ex Nicola Ricciotti"

e p.c. Al DSGA

Al personale ATA – AA

Sito - RE

**Oggetto: Pubblicazione esiti scrutini finali a.s. 2025 – 2026 e ritiro certificazioni esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.**

In riferimento all'oggetto si riporta di seguito quanto previsto dalla normativa vigente sul tema della pubblicazione degli esiti di scrutini ed esami:

### 1. Vademecum del Garante

Si riportano le disposizioni contenute nel Vademecum "la scuola a prova di privacy" messo a disposizione dal Garante nel maggio 2023 e che attualizza ed amplia i contenuti già presenti nel vademecum diffuso nel 2016.

In esso, nella sezione VOTI ED ESAMI, viene detto:

*Le informazioni sul rendimento scolastico e sulla pubblicazione dell'esito degli esami sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dalla normativa di settore e dal Ministero. Salvo lo specifico regime di pubblicità relativo agli esiti degli esami di Stato, non è ammessa la pubblicazione online degli esiti degli scrutini (vedi appendice, doc. web n. 9367295). La pubblicazione dei voti online costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva e non conforme all'attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati. Una volta pubblicati, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati da soggetti estranei alla comunità scolastica, determinando un'ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità.*

**Pertanto gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione vanno resi disponibili, con la sola indicazione "ammesso" e "non ammesso" alla classe successiva, (ivi compresi, per le classi finali, i crediti scolastici attribuiti ai candidati) nell'area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento.**

**I voti riportati nelle singole discipline dall'alunno, invece, sono riportati nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere esclusivamente, con le proprie credenziali il singolo studente o la propria famiglia.**

Solo qualora, invece, l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico è consentita

l'affissione dei tabelloni, evitando di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti.

Il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

## 2. Cosa devono fare le scuole

Le indicazioni contenute nel vademecum del Garante avallano le disposizioni impartite negli ultimi anni dal Ministero dell'Istruzione che escludono la possibilità di pubblicare gli esiti degli esami all'albo on line ed impongono invece l'uso del registro elettronico per fornire alla classe le informazioni sul passaggio alla classe successiva. Gli esiti degli scrutini potranno essere affissi in tabelloni presso la sede scolastica solo nel caso di indisponibilità del registro elettronico. Gli esiti degli esami, oltre ad essere pubblicati nel registro elettronico, dovranno essere affissi nei tabelloni presso la sede dell'istituto.

In sintesi, le disposizioni di quest'anno sono le seguenti:

### 2.1 Comunicazione esiti scrutini

Si comunica che gli **esiti individuali** degli scrutini di tutte le classi della Scuola Primaria e delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado saranno visibili **nell'area riservata del Registro Elettronico – Axios Famiglie**, a cui accede il singolo genitore con le proprie credenziali, dal **12 giugno 2026**.

**Gli esiti generali** relativi a tutte le classi della scuola primaria e alle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, saranno invece visibili sul **Registro Elettronico Axios**, nella **sezione Comunicazioni**, distintamente per ciascuna classe, e solo per gli studenti della classe di riferimento, con la sola dicitura AMMESSO/NON AMMESSO, sempre dal **12 giugno 2026**.

Il documento di valutazione e il documento di Certificazione delle Competenze per gli alunni delle classi quinte saranno accessibili alle famiglie, per il tramite del Registro Elettronico, **dal 12 giugno 2026**.

### 2.2 Comunicazioni esiti esami

Gli esiti degli esami, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, devono essere resi noti non solo mediante il registro elettronico (accesso limitato ai componenti di una stessa classe) ma anche mediante l'affissione dei tabelloni.

➤ **Registro elettronico:** riportare l'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode. Mettere la sola dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso. Non devono essere riportate informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

➤ **Affissione dei tabelloni:** presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione vanno affissi i tabelloni con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode. Mettere la sola dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso. Non devono essere riportate informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

Per le classi terze della scuola secondaria di primo grado, l'esito generale dello scrutinio finale e i voti di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione saranno visibili il **9 giugno 2026** (sia **nell'area riservata del Registro Elettronico – Axios Famiglie**, a cui accede il singolo genitore con le proprie credenziali che nella **sezione Comunicazioni** del **Registro Elettronico Axios**, distintamente per ciascuna classe terza della Scuola Secondaria di primo grado).

**In data 26 giugno 2026** saranno pubblicati, **tramite l'affissione di tabelloni** presso la sede della scuola secondaria di primo grado, **gli esiti degli esami di Stato** conclusivi del primo ciclo di istruzione. I risultati dell'esame di Stato, saranno altresì visibili sul **Registro elettronico Axios Famiglie, nell'area Comunicazioni**, distintamente per ogni classe, e solo per gli studenti della classe di riferimento.

Si comunica, inoltre, che dal **02 luglio 2026**, presso gli Uffici di segreteria di questo Istituto, è possibile ritirare:

- Certificato di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione a.s. 2025/2026;
- Certificazione Competenze Invalsi;
- Certificato delle Competenze.

Gli studenti e le famiglie, **dal 02 luglio 2026**, potranno visualizzare e scaricare il Certificato di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione accedendo all'applicazione Axios – Famiglie entrando nell'area Curriculum/Documenti Segreteria.

Si informano le famiglie che:

***"Le informazioni trasmesse attraverso il Registro elettronico ed i suoi allegati, sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso nei social network o in internet in generale, salva espressa autorizzazione; nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia alla competente Autorità Garante per la Privacy per violazione dell'art. 167 e 167 bis del Codice Privacy. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario, è vietata dall'art. 616 e ss. c.p. e dal d. lgs. n. 196/03. Se gli esiti e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario, siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo."***

Si ringrazia per la collaborazione.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Prof.ssa Mara Perna*

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2,  
D. Lgs. n. 39/93)